

Un Suap chiede se, in caso di subentro, è possibile richiedere documentazione integrativa anche di tipo tecnico (es. titoli edilizi, planimetria) non prevista dal portale telematico.

Sia nel caso di nuova attività che di subingresso la documentazione da allegare è quella stabilita dalla modulistica riportata sul portale e redatta secondo le indicazioni del decreto Madia (d.lgs. 222/2016) e dei successivi testi attuativi.

Relativamente agli allegati, nel **D.Lgs 222/2016** (allegato A) viene precisato:

"Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presenta tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica. ..."

Anche l'Accordo 4 maggio 2017 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'emanare la modulistica ufficiale, nell'allegato 1 ribadisce che:

"- Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva (che, tra l'altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc. ...

*- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque **pubblicati sul sito**. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai solli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)"*

Col medesimo provvedimento viene inoltre specificato:

"- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016)."

Ne deriva pertanto che:

- **è necessario che il richiedente fornisca tutte le indicazioni e i riferimenti atti a consentire le verifiche degli aspetti dichiarati (es. riferimenti catastali);**
- **non è possibile richiedere documentazione non espressamente indicata dalla legge;**
- **è vietata la richiesta di documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla modulistica unica standardizzata;**
- **è vietato richiedere documenti già in possesso della pubblica amministrazione.**

Nella situazione del subentro le verifiche urbanistiche ed edilizie, peraltro, dovrebbero risultare già assolute al momento del primo avvio dell'attività; il subentrante è infatti tenuto a barrare un preciso dovere: "di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato".

Nel caso di effettiva difficoltà da parte dell'Amministrazione a svolgere le opportune verifiche, potrà essere richiesto "a titolo collaborativo" di fornire documentazione integrativa fermo restando che tali carenze non possono essere considerati quali motivi sospensivi o interdittivi come previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990.

Ovviamente **restano fatti salvi tutti i controlli successivi** alla presentazione della SCIA che l'amministrazione ritenesse opportuni anche mediante sopralluoghi degli organi di vigilanza e dell'ufficio tecnico con i conseguenti effetti sanzionatori e penali nel caso di dichiarazioni false.